



Fascicolo Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DEL RAMO DANNI

LINEA STRADA CLASSIC

R.C. AUTO AUTOCARRI

e AUTOTASSAMETRI - AUTOBUS
MACCHINE AGRICOLE - MACCHINE OPERATRICI

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

Informativa ex art. 13 ■
del D.lgs. 196 del 30/6/2003

Nota Informativa ■

Glossario ■

Condizioni di assicurazione ■

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto**

*Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa*



Vittoria
Assicurazioni

Tabella	pag. 1
Nota Informativa	pag. 1
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003	pag. 1
Glossario	pag. 1
Sezione di Responsabilità Civile	pag. 1
Condizioni Generali	pag. 1
Condizioni Speciali	pag. 10
Condizioni Aggiuntive	pag. 18
Condizioni Complementari	pag. 19

Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Responsabilità Civile	Compilazione della constatazione amichevole.	<p>Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonchè nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.</p>	<p>In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti nei limiti previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato.</p> <p>In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.</p>

Nota Informativa

contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di autotassametri, autobus, autocarri, macchine agricole e macchine operatrici
(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

È possibile per il Cliente richiedere presso tutti i punti vendita dell'Impresa e direttamente nel suo sito internet il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante; lo stesso viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore, nonché in base alla formula contrattuale indicata tra le possibili offerte dalla Vittoria S.p.a..

A) Informazioni sull'impresa

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B) Informazioni sul contratto

3. Coperture assicurative offerte

Vittoria assicura i rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione. Tale copertura è volta al risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Per i dettagli si rinvia alle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Oggetto dell'assicurazione".

Le formule tariffarie previste sono le seguenti:

Tariffa fissa con pejus: questa forma, partendo da un premio fisso, prevede aumenti di premio in percentuale, in base al numero di sinistri registrati nel corso del periodo di

osservazione come da condizioni generali di assicurazione, sezione Responsabilità civile, punto 2 "tariffa fissa/pejus".

Tariffa con franchigia fissa ed assoluta: si tratta di forma tariffaria con premio di base e con l'applicazione di una franchigia determinata in polizza e delineata sulle condizioni generali di assicurazione nella Sezione "Responsabilità Civile - Oggetto dell'assicurazione", al verificarsi di ogni sinistro. Il contraente e l'assicurato sono quindi tenuti, in solido, a rimborsare a Vittoria l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Bonus/malus: questa forma prevede riduzioni (BONUS) o maggiorazioni (MALUS) di premio, in conseguenza del fatto che si siano verificati dei sinistri nel "PERIODO DI OSSERVAZIONE", che dura normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistrosità").

Si parte da una classe "d'ingresso", (la 14° se si assicura un veicolo per la prima volta dopo l'acquisto/voltura). Tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe se non si causano incidenti: diminuisce di conseguenza anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e di conseguenza il premio aumenteranno secondo i criteri prestabiliti.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In tema di esclusioni, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.

Con il termine rivalsa si intende l'azione esercitata da Vittoria S.p.a. nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma a terzi danneggiati.

La rivalsa può, tuttavia, essere eliminata con l'inserimento di estensioni di garanzia (che eccedono la parte obbligatoria) come da condizioni Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Per i veicoli di cui alla presente nota informativa va da un minimo di € 3.000.000 ad un massimo di € 10.000.000 (massimo 26.000.000 solo per autocarri).

Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

Esempio:

Massimale assicurato: € 3.000.000,00

Importo del sinistro: € 20.000,00

Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00

Massimale assicurato: € 3.000.000,00

Importo sinistro: € 6000.000,00

Risarcimento a favore del terzo € 3.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)

Franchigia:

Esempio:

A) Franchigia = € 150,00

Ammontare del danno = € 200,00

Risarcimento a favore del terzo = € 200,00

A carico dell'assicurato rimborso di € 150,00

Il contratto è di durata annuale ed in caso di sottoscrizione della formula con tacito rinnovo alla scadenza, in mancanza di disdetta inviata nei termini e con i modi previsti dalle condizioni generali di assicurazione, è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così ad ogni scadenza.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta da eseguirsi a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Qualora il contratto non preveda il tacito rinnovo si risolve alla scadenza indicata in polizza.

In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (periodo di mora).

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dalle Condizioni Generali di assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, “Adeguamento del premio” e “Rinnovo del contratto”.

3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come da condizioni generali di assicurazione, Sezione Responsabilità civile “Estensione territoriale”.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non è operante per i soggetti indicati all'articolo “Esclusioni e rivalse” delle condizioni generali di assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

“Avvertenza”

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile, “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”.

“Avvertenza”

Il Contratto non prevede clausole di nullità ad esclusione di quelle previste dalla legge

6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%, quadrimestrali (aumentando il premio del 4%), trimestrali (aumento premio pari al 5%).

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
 - bonifico bancario;
 - moneta elettronica
 - pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

A seguito di annullamento del contratto (previsto esclusivamente nei casi disciplinati dalle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile “sostituzione, cessione o annullamento”) Vittoria restituirà, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua, dal giorno in cui saranno restituiti i documenti - certificato e contrassegno - e sarà comunicata l'alienazione (condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile “sostituzione, cessione o annullamento”).

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto, modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente, indicazioni in merito alla possibilità di conoscere l'importo del premio di rinnovo presso l'agenzia di riferimento.

Unitamente alla comunicazione di cui sopra è inviata altresì l'attestazione sullo stato del rischio da cui si evince l'evoluzione in bonus/in malus della classe di merito (in caso di presenza di tariffa bonus/malus).

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al Contraente di polizza l'attestazione sullo stato di rischio contenente le informazioni dettagliate come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile “Attestazione dello stato di rischio”.

La durata dell'attestazione è di anni 5.

“Avvertenza”

L'attestazione sullo stato del rischio presenta sia la classe bonus/malus Vittoria (se la formula tariffaria applicata lo prevede) che la classe universale (CU) che rappresenta strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.

In caso di veicolo di prima immatricolazione o voltura al P.R.A., la classe CU di assegnazione è la 14.

Per le modalità di assegnazione della classe CU, nei casi diversi da quello sopra riportato si rinvia alle condizioni speciali di assicurazione, sezione “Classe di merito universale”.

9. Recesso

Nel caso in cui Vittoria intenda rinnovare il contratto a condizioni tariffarie diverse mette a disposizione le nuove tariffe, in base alle disposizioni di legge almeno 60 giorni prima dalla scadenza e, comunque, invia al Contraente la comunicazione di cui al precedente punto 7 indicando la possibilità di conoscere l'importo del premio di rinnovo presso l'agenzia di riferimento.

Qualora la variazione del nuovo premio comporti un aumento percentuale inferiore al tasso programmato di inflazione il Contraente ha facoltà di inviare la disdetta come indicato nell'avvertenza al precedente punto 3."

In caso di disdetta non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (periodo di mora).

Qualora la variazione del nuovo premio comporti un aumento percentuale superiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente, qualora non intenda prorogare la garanzia per la successiva annualità, potrà esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata A/R o consegnata a mano o mediante telefax entro il giorno di scadenza del contratto alla Sua Agenzia o presso la Direzione di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Via Caldera, 21 - 20153 Milano.

In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (periodo di mora).

In entrambi i casi le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti previsti dalla Legge.

Non è considerato incremento tariffario l'aumento del premio dovuto all'applicazione delle regole evolutive previste dalle varie formule tariffarie.

Termini e modalità sono regolati dagli articoli "Adeguamento del premio" e "Rinnovo del Contratto" delle Condizioni Generali di assicurazione, Sezione Responsabilità Civile.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

11. Regime fiscale

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

L'unica parte di premio detraibile è quella relativa alla quota, pari al 12,5% versata per il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) indicata in polizza

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno (Non valida per le MACCHINE AGRICOLE)

La Compagnia aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).

La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente/Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria Assicurazioni S.p.a.

"Avvertenza"

Per poter usufruire della Convenzione Indennizzo Diretto la denuncia/richiesta danni deve essere formulata all'agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, a mezzo telegramma, fax, o in via telematica entro giorni 3 dall'accadimento del sinistro.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:

* si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

- il “Modulo blu” o denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;
- il sinistro ha provocato danni al veicolo assicurato, al conducente e a cose trasportate di sua proprietà;
- i danni fisici del conducente del veicolo assicurato sono di lieve entità ai sensi dell’articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell’articolo 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254;

ATTENZIONE

La Convenzione per l’indennizzo diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificatisi a partire dal 01/02/2007 ex art. 15, D.P.R. 254/2006

Il trasportato sul veicolo assicurato che abbia subito danni alla persona deve rivolgersi, ai sensi dell’articolo 141 codice delle assicurazioni private, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge.

Quando la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicurazione del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private, con le seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale dell’Impresa, l’ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest’ultimo è stato assegnato;
- corredata dal “Modulo blu”, compilato e sottoscritto;
- per sinistri con lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dell’età, dell’attività, del reddito, dell’entità delle lesioni, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 142 comma 2° del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento;
- per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento.

L’assicuratore del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuto a formulare una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con solo danni a cose, entro 30 giorni se il “Modulo blu” è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni. Per sinistri con lesioni il termine è di 90 giorni.

In merito alle spese legali, conseguenti alla richiesta di intervento di legale a seguito di sinistro, si rinvia alla clausola presente in polizza.

Si rinvia alla relativa tabella

Si rinvia al sito internet www.vittoriaassicurazioni.com per l’individuazione dei centri di liquidazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Per l’ottenimento del risarcimento di danni subiti in Italia e all’estero a seguito di sinistro con veicoli immatricolati con targa estera si rinvia alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA, sito internet www.consap.it)

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Le maggiorazioni di premio/ evoluzioni in malus conseguenti a sinistro valido per il malus, possono essere evitate con la procedura del riscatto del sinistro.

La procedura attualmente in vigore prevede che l'Assicurato che desidera sapere l'effettivo importo pagato dalla compagnia rivolga direttamente, o tramite l'assistenza del proprio Agente, apposita domanda alla Consap c/o Stanza di Compensazione, mediante richiesta telefonica, portale internet, posta o fax (Telefono 06/85796530 Lun -Gio 9-13 / 15-17; Ven 9-13 Fax 06/85796546/47 - Sito Internet: www.consap.it e.mail: rimborsistanza@consap.it)

La Consap invierà riscontro indicando importo e modalità per effettuare il rimborso.

Tale procedura deve essere seguita sia per sinistri rientranti in ambito di indennizzo diretto che per i casi in cui la convenzione non sia ritenuta applicabile.

15. Accesso agli atti dell'impresa

Vittoria consente l'accesso agli atti con le modalità previste dall'art. 146 Codice delle Assicurazioni nonché dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191 .

La richiesta dovrà essere inviata, al termine del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, all'agenzia, all'Ufficio Liquidazione Sinistri o alla Direzione Vittoria, munita di dati identificativi del sinistro (targa veicoli, data ecc.) e copia fotostatica del documento di identità.

Ad eccezione dei casi per cui tale diritto non è riconosciuto (art. 146 comma 2 Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato o il Danneggiato vedranno evasa positivamente la richiesta di accesso entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato riscontro è possibile inviare reclamo all'Isvap per la tutela del diritto.

16.Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;

individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;

breve descrizione del motivo di lamentela;

copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione

l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;

- i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'amministratore Delegato

Roberto Guarena


Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Europ Assistance Italia S.p.A. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.

7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via Caldera n. 21 - 20153 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail info@vittoriaassicurazioni.it)(10).

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Attestazione sullo stato del rischio.

Il documento che Vittoria è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Classe di merito di Conversione Universale (CU).

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Classe di merito "Vittoria".

Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, che si possono differenziare dalle classi di Conversione Universale» (CU).

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Franchigia

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Legge

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Regolamento

I Regolamenti d'esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private.

Risarcimento diretto

Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 (codice delle Assicurazioni Private) e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Rivalsa

Per la garanzia di R.C.A., l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.

Scoperto

La percentuale d'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Tariffa

La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Vittoria assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto; vale inoltre anche durante la circolazione del veicolo in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di collisione.

Qualora il veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
- nel caso di traino di rimorchi agricoli, per le macchine agricole;
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in polizza. Non è compresa la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice;
- in caso di rimorchi con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni a terzi:
 - causati dal rimorchio in sosta;
 - derivanti da manovre a mano;
 - derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Sono esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

PER TUTTI I VEICOLI

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati .
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del

locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

- durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.

PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA

- (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario o da un suo dipendente autorizzato.

PER GLI AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMINI IN BLOCCO, PER MACCHINE SU CINGOLI O SU RUOTE NON GOMMATE

- per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, Vittoria eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Liechtenstein, del Principato di Monaco. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati, le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde non siano sbarrate, è operante a condizione che sia stato rilasciato da Vittoria il certificato internazionale di assicurazione (carta verde), che Vittoria rilascia su richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui al precedente articolo 2.

La carta verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, Vittoria risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la carta verde, cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Vittoria: Vittoria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (vedi le relative Condizioni Speciali) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 5 - Sostituzione, cessione o annullamento del contratto

Nei casi di:

5.a vendita del veicolo, comprovata da regolare atto di vendita;

5.b consegna in conto vendita del veicolo, comprovata attraverso il rilascio di apposita documentazione da parte del commerciante regolarmente abilitato dalla CCAA alla compravendita di veicoli;

5.c distruzione, radiazione o demolizione del veicolo, quest'ultima comprovata da copia

del certificato di demolizione (ai sensi delle disposizioni vigenti in materia) rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale di casa costruttrice;

5.d esportazione definitiva del veicolo, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa d'immatricolazione;

5.e furto del veicolo, comprovato da denuncia presentata alle autorità.

Il Contraente è tenuto a restituire a Vittoria il certificato, il contrassegno e la carta verde relativi al veicolo alienato. Nel caso di furto, il Contraente deve presentare la sola denuncia alle autorità. Per i ciclomotori e quadricicli non ancora soggetti a forme di registrazione, il Contraente è tenuto a rilasciare idonea certificazione (autodichiarazione) dell'avvenuta alienazione, salvo per il caso di furto che deve essere comprovato da denuncia presentata alle Autorità.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo relativo alla sospensione in corso di contratto, il Contraente può chiedere a Vittoria:

a) la sostituzione del contratto:

in questo caso il contratto sarà reso valido per un altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A (o del coniuge convivente in comunione di beni), e conserverà la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) maturata. Vittoria prenderà atto della variazione, rilasciando i nuovi documenti, e procedendo all'eventuale conguaglio del premio.

Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto.

Nel caso di furto del veicolo, la sostituzione è consentita a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

b) la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo):

in questo caso il contratto sarà ceduto con il veicolo, e Vittoria prenderà atto della cessione rilasciando a nome del nuovo acquirente del veicolo la nuova polizza, emessa per la residua durata del contratto, e domandando l'eventuale conguaglio del premio, calcolato sulla base della tariffa in corso, con i nuovi elementi di personalizzazione tariffaria. La nuova polizza conserverà sino a scadenza la stessa classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) o situazione di "pejus" della polizza ceduta, e si estinguerà alla sua naturale scadenza senza che Vittoria rilasci attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione del veicolo l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) l'annullamento del contratto:

in questo caso il contratto sarà annullato, e Vittoria restituirà su richiesta del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui il veicolo è stato alienato, a condizione che entro tale data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. Nel caso di furto del veicolo, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva ad una sospensione di contratto, il suddetto rimborso del premio avviene dalla data della sospensione; Vittoria in questo caso procede alla restituzione anche dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti temporanei Vittoria non restituisce la maggiorazione di premio che è stata richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Per i contratti con frazionamento del premio, Vittoria rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

Art. 6 - Successione del contratto

a) Decesso del proprietario

Nel caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato Vittoria, a richiesta dell'erede legittimo che documenti il suo diritto alla successione, e previa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde, prenderà atto della nuova proprietà del veicolo rilasciando all'erede stesso un nuovo contratto, e domandando l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Il nuovo contratto conserverà la stessa classe di merito adottata da Vittoria del contratto precedente, mentre la classe di merito CU riportata in polizza sarà la 14.ma. Le evoluzioni delle classi di merito matureranno al termine della prima annualità assicurativa.

b) Trasferimento di proprietà tra Società di persone e Soci della stessa

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa, o viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato, contrassegno e carta verde del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria). Vittoria procederà all'emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto venga alienato e sia richiesta l'assicurazione per altro veicolo.

Nel caso di Società di capitali, la stessa facoltà prevista al punto precedente è consentita solamente quando il trasferimento di proprietà avviene per una modifica della ragione sociale o per una fusione per incorporazione della Società stessa.

Art. 7 - Mutamento parziale della proprietà del veicolo

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. 8 - Sospensione del contratto

La sospensione è consentita una sola volta durante l'annualità assicurativa, e solo per i settori specificamente indicati dalla tariffa in vigore sullo specifico contratto.

Limitatamente alle autovetture ed ai veicoli trasporto cose, il Contraente può sospendere il contratto, comunicandolo a Vittoria e restituendo il certificato, il contrassegno e la carta verde. Vittoria in questo caso rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

La sospensione decorre dalla data di emissione dell'appendice.

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto s'intende annullato e il premio pagato resta acquisito da Vittoria.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio deve essere integrato fino a raggiungere 3 mesi.

La riattivazione del contratto è consentita solo se il Proprietario/Assicurato, (o coniuge in comunione di beni) la forma tariffaria (bonus/malus, franchigia, ecc.) ed il settore tariffario non cambiano.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo sia su di un veicolo diverso, ed in quest'ultimo caso solo se il precedente veicolo è stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione, come disciplinato dal precedente art. 5.

La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle relative rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione; nell'eventuale conguaglio del premio si terrà conto della integrazione versata al momento della sospensione.

Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati con "libro matricola".

Art. 9 - Variazione dei dati del proprietario del veicolo assicurato

Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento al veicolo, al proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), nonché ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Vittoria ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto, in modo da consentire a Vittoria la sostituzione del contratto, che avviene al momento della presentazione della relativa idonea documentazione.

In caso di mancata comunicazione, Vittoria si riserva il diritto di esercitare rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in proporzione tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia, al Contraente di polizza, un'attestazione di rischio contenente le informazioni di seguito dettagliate:

- a. la denominazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j. la firma dell'assicuratore.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni, l'attestazione di rischio dovrà contenerne indicazione.

L'attestazione è rilasciata anche in caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

Vittoria non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti temporanei emessi a seguito della cessione del veicolo;
- contratti ceduti con l'alienazione del veicolo assicurato;

salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.

In caso di furto totale del veicolo, Vittoria, a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso Vittoria.

Il Contraente (o il Proprietario del veicolo) dovrà consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di un nuovo contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione.

Su richiesta del Contraente, dell'Assicurato, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, Vittoria, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia un duplicato dell'attestato di rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. Tale duplicato potrà essere rilasciato anche a persona incaricata purché munita di delega scritta e di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Validità dell'attestazione di rischio

Nei casi di:

- documentata cessazione del rischio assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero o riconsegna delle targhe, furto, vendita, consegna in conto vendita del veicolo);
- sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente di non aver circolato,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto sia se riferito allo stesso veicolo indicato nell'attestato, sia se riferito a veicolo diverso di proprietà dell'assicurato.

Decorsi 5 anni, l'attestazione non è più valida.

Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dall'Impresa (cosiddetto Modulo blu) ai sensi dell'articolo 143 Codice Delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni dall'accadimento del sinistro.

Tale denuncia deve contenere il numero della polizza, il nome del Contraente/Assicurato e del Conducente nonché il suo codice fiscale, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze provocate, il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati e degli eventuali testimoni oltre l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi.

Nel caso di applicazione della convenzione d'indennizzo diretto, art. 4 Informativa al Contraente, la denuncia di sinistro, da presentarsi entro tre giorni dall'avvenimento, deve contenere:

- per quanto concerne i danni al veicolo assicurato Vittoria e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato Vittoria, il nomi dei due assicurati e dei conducenti, le targhe dei due veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive Imprese, la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi, il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente Vittoria, l'età, l'attività e il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice Delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale esame medico volto a determinae l'entità del danno corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Il Contraente/Assicurato si impegna a portare a conoscenza di Vittoria, entro quindici giorni dalla data di accadimento del sinistro, eventuali elementi istruttori emersi successivamente ciò, al fine di consentire a Vittoria di inquadrare correttamente il fatto in punto responsabilità e di comunicare, nei termini di cui alla Convenzione per l'indennizzo Diretto, alla Compagnia di controparte in ordine alla quota di responsabilità.

Vittoria si riserva ai sensi dell'articolo 1915 C.C. di valorizzare il pregiudizio ad essa arrecato in caso di omissione o ritardata presentazione della denuncia di sinistro.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da

telegramma o da fax indirizzato alla sede della Compagnia. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente pervenuti al Contraente/Assicurato.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - elementi di personalizzazione

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 144 – comma 2 – del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, Vittoria ha diritto di rivalsa in tutto o in parte verso il Contraente, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Quanto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e il C.A.P. dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, o del locatario in caso di leasing.

Art. 13 - Pagamento del premio

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da Vittoria che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 14 - Adeguamento del premio

Nel caso Vittoria intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente le nuove tariffe in base alle vigenti disposizioni di Legge, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora la variazione del nuovo premio comporti un aumento percentuale superiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente, qualora non intenda prorogare la garanzia per la successiva annualità, potrà esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata A/R o consegnata a mano o mediante telefax entro il giorno di scadenza del contratto alla Sua Agenzia o presso la Direzione di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Via Caldera, 21 – 20153 Milano.

In tali casi non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile (periodo di mora).

Le nuove condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti previsti dalla Legge.

Non è considerato incremento tariffario l'aumento del premio dovuto all'applicazione delle regole evolutive previste dalle varie formule tariffarie: in tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 17 - Rinnovo del contratto.

Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Vittoria rilascia il certificato e il contrassegno al Contraente al momento del pagamento del premio o della rata di premio, e non oltre cinque giorni da tale data (articolo 127, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private).

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, Vittoria rilascia un duplicato previa autocertificazione del Contraente di non essere più in possesso dei relativi documenti, indicando la causa. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno sarà apposta l'evidenza di «duplicato».

Art. 16 - Gestione delle vertenze

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Vittoria non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 - Rinnovo del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

Ai sensi dell'art. 122 comma 3° della Legge, in caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto R.C.A. pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione a Vittoria di copia della denuncia alle Autorità. A seguito del furto totale del veicolo non è ammessa la sospensione del contratto.

Art. 19 - Contratti temporanei

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. È ammessa la sostituzione nel caso di trasferimento della proprietà o consegna in conto vendita del veicolo, o l'annullamento nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 20 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente. Se Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.

Art. 21 - Elementi di personalizzazione

Tutti i dati forniti dal Contraente e/o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza, sono utilizzati da Vittoria per la personalizzazione della tariffa applicata al contratto. Il Contraente e/o l'Assicurato devono pertanto comunicare a Vittoria, al momento della variazione, la modifica dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto, e sono tenuti a corrispondere l'eventuale maggior premio conseguente alla variazione. In caso

contrario Vittoria eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. 2.
Nel caso di cointestazione del veicolo, saranno usati gli elementi di personalizzazione (dati del proprietario ed appartenenza ad eventuali convenzioni) riferiti al soggetto che, per la tariffa Vittoria, prevede un maggior rischio (maggior premio).

Art. 22 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.

Condizioni Speciali

Classe di merito universale (Classe CU)

Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

1. Per i veicoli ancora sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) (ex provvedimento CIP), l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

Nel caso di rischi già assicurati Vittoria:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

Tabella 1

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	09
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente tabella di conversione della classe CU.

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella 2

Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
- c. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
- d. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

- f. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione è inviata a quest'ultimo, e Vittoria riconosce la classe CU maturata sul veicolo.
- h. Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, Vittoria attribuisce al suddetto veicolo oggetto di successivo ritrovamento le stesse classi di merito del contratto in corso.
- i. Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificazione di cessazione della circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita
- Vittoria assegna al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo.
- Con riferimento ai ciclomotori e sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- j. Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente articolo.

Legge 02 Aprile 2007, n. 40 (“Legge Bersani”)

Vittoria, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo assicurato.

Il mantenimento della stessa classe CU sul nuovo veicolo può avvenire a condizione che vi siano tutti i seguenti presupposti:

- a. si tratti di ulteriore veicolo rientrante nel settore tariffario per il quale vi sia l'obbligo di indicazione della classe CU;
- b. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
- c. si tratti di nuovo contratto relativo a veicolo appartenente al medesimo settore tariffario del veicolo già assicurato;
- d. l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta Legge sia in alternativa:
- la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli contestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo;
 - un familiare convivente con l'intestatario al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. Vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia; il documento deve essere acquisito e conservato nella cartellina di polizza;
- e. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche. Sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.

In conseguenza di quanto ai precedenti punti, le condizioni speciali 1 - Bonus/Malus, 2 - Tariffa Fissa/Pejus, 4 - No Claim Discount/Pejus, 5 - Forma di tariffa Bonus/Malus, 6 - Forma di tariffa Bonus Malus con Franchigia decrescente, troveranno applicazione solo per le parti non espressamente disciplinate dalla presente Legge e sopra indicate.

1 - Bonus/Malus - forma di tariffa "bonus/malus"

- 1.1. La presente formula prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi d'osservazione", definiti dall'art. 4. Si articola in 26 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come previsto dalla tabella che segue:

Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio	Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio
1H	0,344	06	0,660
1G	0,346	07	0,720
1F	0,348	08	0,750
1E	0,351	09	0,780
1D	0,370	10	0,820
1C	0,390	11	0,880
1B	0,410	12	0,940
1A	0,440	13	1,000
01	0,470	14	1,150
02	0,510	15	1,600
03	0,560	16	2,200
04	0,580	17	3,500
05	0,620	18	5,000

- 1.2. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria determinata secondo le seguenti regole:

- se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus": classe di merito corrispondente alla classe CU, calcolata secondo i criteri di cui al precedente articolo;
- se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico : classe di merito 14;
- se veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: classe di merito 14;
- se veicolo già assicurato Vittoria, consegnato in conto vendita non andato a buon fine e riproposto nuovamente per un nuovo contratto: classe di merito 14;
- se veicolo assicurato in precedenza nella forma con franchigia e qualora negli ultimi 5 anni, come da conforme attestazione di rischio, non è rimasto coinvolto in sinistri con responsabilità del Proprietario-Assicurato, e il Proprietario-Assicurato dichiara di essere in possesso di patente di guida da almeno 5 anni: classe di merito 7.

Per i casi di cui ai punti d) ed e) la polizza indicherà, oltre alla classe di merito assegnata da Vittoria in virtù dell'applicazione della presente condizione, anche la classe di merito CU, in adempimento alla Legge.

Sono inoltre previste eventuali agevolazioni per le classi di ingresso "Vittoria" rispetto alle classi CU, così come regolamentato dalle Norme e Tariffa Auto in visione presso tutti i punti vendita.

- 1.3. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a), b), c) il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto d) il Contraente è tenuto ad esibire prova documentale del mancato conto vendita rilasciata dal commerciante regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli.

- 1.4. In mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
- 1.5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito Vittoria di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportate. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale; per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Pertanto, in conseguenza della semplice appostazione di riserva, in assenza di pagamento, non sarà applicato alcun addebito di malus. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione dell'penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
- 1.6. Nel caso che il contratto stipulato con Vittoria si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "bonus/malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito CU e Vittoria di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art.10.
- 1.7. In mancanza della consegna dell'attestazione di rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
- 1.8. Il criterio di cui al punto precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus/malus" (anche per la stipula di contratti di durata inferiore all'anno) che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente/Proprietario dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 della Legge, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14, a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata oppure successivamente.
- 1.9. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, nella forma bonus/malus o con forme tariffarie ad essa assimilate, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU alla quale il contratto temporaneo risultava assegnato. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, fermo quanto disciplinato al precedente punto 1.8.
Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
- 1.10. La disposizione di cui al punto 1.7 non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 della Legge gli elementi

che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza CU e Vittoria sulla base di tale dichiarazione.

- 1.11. Il Contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata da Vittoria entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, è conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 1.12. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU e Vittoria 14, a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di conversione della classe CU. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 1.13. Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, la disposizione del punto 5. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con Vittoria che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

Classe di assegnazione Vittoria in base ai sinistri "osservati"

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1H	1H	1E	1B	01	04
1G	1H	1D	1A	02	05
1F	1G	1C	01	03	06
1E	1F	1B	02	04	07
1D	1E	1A	03	05	08
1C	1D	01	04	06	09
1B	1C	01	04	07	10
1A	1B	02	05	08	11
01	1A	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- 1.14. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella rimborsando a Vittoria, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è concessa anche al Contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non intende rinnovare il contratto con Vittoria, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14.
- 1.15. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 1.16. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 5. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto totale, vendita, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo sia assicurato entro 5 anni dalla data di risoluzione del contratto.
- 1.17. Qualora il veicolo oggetto di furto sia successivamente ritrovato, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente conservando la classe di merito del contratto gravato dal furto, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito del contratto in corso. Il criterio di cui al presente punto si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

2 - Tariffa fissa/pejus - Maggiorazione (PEJUS) del premio in caso di sinistri - forma di tariffa "fissa"

- 2.1. Qualora nel periodo di osservazione quale definito dal precedente articolo, vengano pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- 2.2. Se nello stesso periodo di osservazione vengano pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
- 2.3. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali Vittoria abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- 2.4. Nel caso che il contratto stipulato con Vittoria si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art.10, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
- 2.5. Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto (anche per la stipula di contratti di durata inferiore all'anno) scaduto da più di tre mesi, la nuova polizza sarà stipulata sulla base delle indicazioni contenute nell'attestato, a condizione che il Contraente/Proprietario dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 della Legge, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto non verrà gravato della maggiorazione (Pejus) che risulta dovuta.
- 2.6. Nel caso che il contratto stipulato con Vittoria si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione del 25%.
- 2.7. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione consegnata a Vittoria entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato da Vittoria entro la data di scadenza del contratto.

- 2.8. Le disposizioni di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 non si applicano se il contratto si riferisce:
- veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
- 2.9. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione del 25%.
- 2.10. Vittoria, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus" sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
- 2.11. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, Vittoria invierà al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. In tal caso Vittoria metterà a disposizione, presso l'Agenzia alla quale era appoggiato il contratto, l'eventuale differenza tra il maggior premio percepito e quello che Vittoria avrebbe dovuto percepire.
- 2.12. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
- 2.13. Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per la durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno del Pejus, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e dichiarare gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
- 2.14. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del Proprietario Assicurato.
- 2.15. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del Pejus offrendo a Vittoria, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

3 - Franchigia fissa ed assoluta - Forma di tariffa "Franchigia"

Riservata agli autobus, autoveicoli trasporto cose (compresi quelli per usi speciali e per trasporti specifici, esclusi gli autocaravan) motoveicoli e ciclomotori trasporto persone

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Vittoria l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Vittoria conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

4 - Forma di tariffa Bonus/Malus

Riservata ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i motocarri, compresi quelli per usi speciali (esclusi gli autocaravan) e per trasporti specifici

- 4.1. La presente formula prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi d'osservazione", definiti dal relativo articolo 4. Si articola in 18 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come previsto dalla tabella che segue:

Classi di Bonus/Malus	Coefficienti di determinazione del premio	Classi di Bonus/Malus	Coefficienti di determinazione del premio
01	0,62	10	0,89
02	0,65	11	0,92
03	0,68	12	0,96
04	0,70	13	1,00
05	0,73	14	1,04
06	0,76	15	1,08
07	0,79	16	1,12
08	0,82	17	1,22
09	0,85	18	1,37

- 4.2. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria 14 se:
- veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 - veicolo già assicurato Vittoria, consegnato in conto vendita, con l'incarico non andato a buon fine e riproposto nuovamente a Vittoria per un nuovo contratto.
- 4.3. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto c) il Contraente è tenuto ad esibire apposita documentazione da parte del commerciante regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli.
- 4.4. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
- 4.5. Nel caso di veicolo già assicurato in precedenza presso altra impresa, il contratto è assegnato, sulla base delle risultanze dell'attestazione di rischio, alla classe di merito CU e Vittoria di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 10.
- 4.6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito Vittoria di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportate. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale; per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Pertanto, in conseguenza della semplice appostazione di riserva, in assenza di pagamento, non sarà applicato alcun addebito di malus. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con

conseguente applicazione dell' penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l' applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

- 4.7. In mancanza della consegna dell' attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
- 4.8. Il criterio di cui al punto precedente si applica anche nel caso che l' attestazione si riferisca ad un contratto stipulato in forma bonus/malus o similare (anche per la stipula di contratti di durata inferiore all' anno) che sia scaduto da più di tre mesi ma da meno di 5 anni, salvo che il Contraente/Proprietario dichiarerà, ai sensi e per gli effetti dell' art. 144 della Legge, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito CU indicata nell' attestazione, ed alla classe di merito Vittoria secondo quanto previsto dal precedente punto 5.5 e 5.6. Nel caso di attestato scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di tale dichiarazione, il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria 18 (classe CU 14).
- 4.9. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza con polizza di durata inferiore all' anno, nella forma bonus/malus o con forme tariffarie ad essa assimilate, anche se è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU alla quale il contratto temporaneo risultava assegnato, ed alla classe di merito 14. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell' esercizio del diritto al ripensamento. In quest' ultimo caso l' impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto
- 4.10. La disposizione di cui al punto 5.9 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un' impresa alla quale sia stata vietata l' assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell' attestazione all' impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 144 della Legge, i dati della sinistrosità pregressa e gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell' attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria secondo quanto previsto dal precedente punto 5.5 ed alla stessa classe CU dichiarata dal Contraente.
- 4.11. Il contraente che consegni l' attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l' assegnazione alla classe di merito prevista dall' attestazione medesima ed al rimborso dell' eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata da Vittoria entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest' ultimo, è conteggiata sull' ammontare del premio per la nuova annualità.
- 4.12. Nel caso di veicolo già assicurato all' estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall' assicuratore estero che consenta l' individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di conversione della classe CU. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria secondo quanto previsto dal precedente punto 5.5.
- 4.13. Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai punti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12) la disposizione del punto 5.8. La stessa disposizione si applica, altresì, all' atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con Vittoria che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

- 4.14. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo a Vittoria, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è concessa anche al Contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non intende rinnovare il contratto con Vittoria, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14.

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- 4.15. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione del Proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 4.16. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 5. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto totale, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo sia assicurato entro 5 anni dalla data di risoluzione del contratto.
- 4.17. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle stesse classi di merito del contratto in corso. Il criterio di cui al presente punto si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Condizioni Aggiuntive

Non comprese nella garanzia obbligatoria R.C.A.

Vittoria inoltre assicura, sulla base delle seguenti "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.

- **Per i veicoli adibiti al trasporto di cose:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità del Contraente e del Committente, per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- **Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- **Per gli per autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità del conducente, del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
- **Carico e scarico effettuato con i mezzi e dispositivi meccanici – valida solo per autocarri, esclusi i veicoli speciali, solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il rispettivo premio:** Vittoria assicura la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici (es: braccio meccanico, sponda di sollevamento, cassone ribaltabile, ecc.) stabilmente installati sul veicolo stesso, fino alla concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la Responsabilità Civile Auto.

Dalla presente estensione sono esclusi i danni:

- alle cose trasportate o in consegna;
- alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Condizioni Complementari

PACCHETTO "5.0"

valido solo se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il rispettivo premio

1. R.C. dei trasportati

I rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione del veicolo identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.

2. Spese per dissequestro

Il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria, in caso di forzata sosta del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

3. Conseguimento idoneità alla guida

L'assicurazione di Responsabilità Civile anche quando alla guida del veicolo assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione e che risulti in attesa del materiale rilascio della patente di guida che consenta di condurre il veicolo assicurato.

Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami; qualora la patente non venisse rilasciata, Vittoria, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale delle somme pagate a titolo di risarcimento.

4. Danni da inquinamento

Il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

5. Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente

Il rimborso all'Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, conducente del veicolo descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l'Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

6. Ricorso terzi da incendio

Il rimborso delle somme che il proprietario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del veicolo compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.

La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato, con il limite di Euro 150.000 per evento. L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa del veicolo assicurato;
- a cose di persone non considerate "terzi" ai sensi della Legge;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto "Danni da inquinamento".

7. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri, veicoli speciali e autovetture

A parziale deroga dell'art. 2, Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate su autocarri, veicoli speciali e autovetture purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati e la destinazione d'uso indicati sulla carta di circolazione.

8. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta

A parziale deroga dell'art. 2, Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro.

9. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza.

10. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Valida solo per veicoli trasporto cose intestati a Società - Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo.

11. Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS.
PART. IVA 01329510168 COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510168 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149
MILANO VALERENATO SERRA 46 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00374
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

Il fascicolo è stato aggiornato alla data del 01/07/2011